

ATTO DD 518/A1705B/2022

DEL 27/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale (1 - 15 giugno 2022).

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con deliberazione della Giunta regionale in data 9 novembre 2015 e s.m.i., attualmente rinominato "PSR 2014-2022" a seguito del prolungamento del vigente periodo di programmazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/2220 e delle conseguenti modifiche al medesimo Programma approvate con Decisione della Commissione europea C(2020)7355 del 6 ottobre 2021;

considerato che il citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, all'art. 47, che per ciascun Programma sia istituito un Comitato di Sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il Programma, con il compito di sorvegliarne l'attuazione;

visto il par. 1 dell'art. 48 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che il Comitato di Sorveglianza sia composto da rappresentanti delle autorità competenti, dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, e in particolare:

- le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

- le parti economiche e sociali;
- i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione;

visto il combinato disposto degli artt. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in cui vengono definite le funzioni e responsabilità del Comitato di Sorveglianza;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un "Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei", in particolare gli artt. 10 e 11 che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto "Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti" con la quale, tra l'altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR "Composizione prevista del Comitato di sorveglianza";
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l'approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l'esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall'approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;
- si precisa che le modalità di funzionamento verranno fissate con apposito regolamento interno e che le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione Agricoltura - Settore A17.05A "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile";

visto il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato nella seduta plenaria del 26 novembre 2015, e in particolare l'art. 8 "Consultazioni per iscritto", che prevede la possibilità di effettuare consultazioni con l'invio dei documenti per via telematica (posta elettronica);

considerato che in data 1° giugno 2022 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito alla Relazione annuale di attuazione (AIR) 2021 del PSR 2014-2022;

viste le osservazioni pervenute dai componenti del Comitato entro la scadenza, fissata al 15 giugno, e conservate agli atti della Direzione Agricoltura e cibo - Settore A17.05B "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile";

considerato che il citato art. 8 "Consultazioni per iscritto" del Regolamento interno prevede che:

- l'Autorità di gestione adotti la relativa decisione, opportunamente motivata, una volta decorso il termine per la presentazione delle osservazioni;
- la mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato valga come assenso;
- a seguito della conclusione della consultazione scritta, la Segreteria Tecnica informi tutti i membri del Comitato circa l'esito finale;

visto il documento di chiusura della consultazione, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le conclusioni dell'Autorità di Gestione;

ritenuto opportuno prendere atto di tale documento di chiusura;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR n. 1- 3361 del 14 giugno 2021;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001;
- visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;

DETERMINA

- di prendere atto del documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2022 della Regione Piemonte svoltasi dal 1° al 15 giugno 2022, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere ufficialmente alla Commissione europea la Relazione annuale di attuazione (AIR) 2021 del PSR 2014-2022 - comprensiva delle integrazioni richieste - entro il termine regolamentare del 30 giugno.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo
rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania



FEASR



**COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2014-2022**

**Documento di chiusura della consultazione scritta
1 - 15 giugno 2022**

(art. 8 del Regolamento interno)

In data 1° giugno 2022 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito ai seguenti argomenti, con l'invio dei relativi documenti:

- criteri di selezione per l'Operazione 8.6.1 (investimenti per aumentare il potenziale economico forestale) con nota esplicativa delle variazioni apportate;

- Relazione annuale di attuazione (AIR) 2021 con i relativi allegati:

- AIR 2021
- Tabelle di monitoraggio (indicatori)
- Allegato 1 – Tabelle finanziarie
- Allegato 2 – Report strumenti finanziari
- Allegato 3 – Monitoraggio ambientale

Il termine per la presentazione delle osservazioni su tali argomenti era stato fissato al 15 giugno.

OSSERVAZIONI PERVENUTE

- In data 6 giugno 2022 l'**Associazione Regionale Boscaioli (AreB) Piemonte** ha trasmesso le osservazioni di seguito riportate:

Oggetto: Operazione 8.6.1 (investimenti per aumentare il potenziale economico forestale).

Punto 4 (età titolare - legale rappresentante), è condivisibile l'idea di assegnare 2 o 3 punti a richiedenti con età inferiore o uguale a 30 anni, ulteriori suddivisioni in classe di merito a seconda dell'età risultano penalizzanti in modo inapprensibile [n.d.r. incomprendibile].

- In data 10 giugno 2022 **Confagricoltura Piemonte** ha inviato le seguenti osservazioni:

CONSULTAZIONE SCRITTA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA PSR 2014-2022

In riferimento alla consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014 – 2022, attivata il 1°giugno scorso, abbiamo preso visione della proposta di variazioni da apportare ai criteri di selezione dell'Op.8.6.1 (Investimenti per aumentare il potenziale economico forestale) e a tale proposito non riteniamo di formulare osservazioni.

Per quanto concerne, invece, la relazione annuale di attuazione del PSR (allegato AIR 2021 rev. 1.06.22) desideriamo esprimere alcune considerazioni.

Per quanto riguarda il capitolo 1, Priorità 1, punto 1.c in particolare (pag.19 e seguenti) occorre in primo luogo evidenziare le difficoltà determinate dall'obbligo di dover associare a ogni intervento previsto da una misura/operazione del Psr una "Focus Area" (F.A.) di riferimento, con una specifica dotazione finanziaria. Questo meccanismo, che lega strettamente l'intervento alla F.A. e, di conseguenza, al suo budget finanziario, ha provocato complicazioni nella stesura dei progetti, poiché molti interventi sono riconducibili contemporaneamente a più Aree di interesse, un appesantimento della fase istruttoria di valutazione e, spesso, carenza o eccesso di risorse economiche sulle singole F.A.

Tale impostazione ha esplicitato in modo palese i suoi effetti negativi soprattutto per quanto riguarda l'Operazione 1.1.1 – Formazione, che non ha fornito i risultati attesi; da una parte perché fortemente squilibrata verso F.A. di scarso interesse per i potenziali fruitori dei corsi, dall'altra per le numerose difficoltà di valutazione emerse in fase istruttoria, riguardo proprio alla collocazione dei corsi all'interno delle F.A.

Sempre in tema di Priorità 1, cogliamo l'occasione della relazione annuale per segnalare un altro elemento problematico sul quale intervenire nel futuro Sviluppo rurale, anche in funzione delle ricadute: si tratta della complessità che ha caratterizzato i bandi della Misura 1 dell'attuale Psr, legata all'individuazione di un numero eccessivo di casistiche particolari, che ha portato a gravi ripercussioni operative dal punto di vista burocratico e amministrativo e alla richiesta di una mole eccessiva di documentazione già in fase di predisposizione dei progetti.

Ciò comporta, da un lato, il forte rischio di rendere irricevibili le domande di finanziamento proprio per assenza di qualche documento, dichiarazione, firma, etc. e, dall'altro, dilata a dismisura i tempi di tutte le fasi successive, dall'istruttoria al controllo amministrativo, fino alla rendicontazione. Andrebbe anche limitato il ricorso, a nostro giudizio spesso improprio, alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sia nella fase di progettazione, sia in quella di rendicontazione.

Come già ribadito in più occasioni, in futuro occorrerà redigere i bandi in un'ottica di semplificazione e di efficacia, anche sul piano dell'adesione da parte dei soggetti interessati, con poche regole, esplicitate in modo chiaro, senza dare adito a incertezze e dubbi interpretativi, come spesso invece è avvenuto in passato. Una siffatta impostazione determinerebbe anche indubbie ricadute positive sull'efficacia della spesa e sulla rapidità dei pagamenti.

Esempio tipico delle problematiche sopra descritte è il Bando dell'Operazione 1.2.1, dove i contenziosi nati in sede di rendicontazione e le conseguenti scarse performances di spesa citate nella relazione sono in larga misura ascrivibili all'eccesso di regole che ha caratterizzato la realizzazione dei progetti.

Citiamo inoltre come ascrivibili a quest'ultima criticità anche i bandi dell'operazione 1.1.1 (formazione), della Misura 2 (consulenza), della Misura 16, (con particolare riferimento alle operazioni 16.1 (progetti pilota dei Pei) e 16.9 (progetti di agricoltura sociale).

A questo processo di semplificazione dei bandi e di generale sburocratizzazione dovrebbe anche seguire una profonda revisione del sistema dei controlli, attribuendo maggiore importanza alle verifiche sostanziali, eseguite a tempo debito, in campo e in azienda sull'effettiva realizzazione degli impegni e degli investimenti.

Anche attraverso un dialogo costruttivo con gli Uffici della Commissione europea, occorrerà rimodulare le penalità e le riduzioni previste in caso di errori formali o di lievi inadempienze, assegnando maggior importanza agli aspetti di sostanza rispetto a quelli che attengono alla forma, riducendo così il rischio di contenziosi che potrebbero dilatare a dismisura i tempi di realizzazione dei progetti.

Rimanendo ancora al punto 1c, evidenziamo che a pagina 40 la relazione si diffonde sulla priorità 5 – focus area 5a che si pone l'obiettivo di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura, sottolineando come tale area di interesse sia attivata solo attraverso misure trasversali in quanto le risorse disponibili per l'operazione 4.3.1 mirata direttamente a migliorare le infrastrutture irrigue sono state azzerate nel 2017 e dirottate a beneficio delle Regioni colpite dal sisma.

Ne consegue che gli indicatori sono sostanzialmente implementati dall'attivazione dei bandi della Misura 1, Operazione 1.1.1 – Formazione. A questo proposito non riteniamo corretto imputare agli enti di formazione la responsabilità di una scarsa presenza di corsi su tale materia. A tale riguardo vale quanto sopra menzionato per lo stretto collegamento con le Focus Area. Inoltre, ricordiamo che i progetti di formazione sono il risultato di un'articolata e approfondita analisi dei fabbisogni condotta nei confronti degli agricoltori stessi, che evidentemente hanno dimostrato scarso interesse per la Focus Area 5 a. Questo aspetto riteniamo che si possa anche collegare a un'insufficiente azione di informazione / sensibilizzazione da parte di tutti gli attori del PSR, ivi compresa la Regione Piemonte stessa che peraltro ha anche optato per la cancellazione dell'Op. 4.3.1 che avrebbe potuto incidere più direttamente sui risultati di attivazione della Focus Area. I

Il capitolo 2 dedicato ai progressi compiuti nell'attuazione del piano effettua al punto 2.e una sintesi delle valutazioni concluse in base ai risultati di queste ultime.

La parte dedicata all'Op. 4.1.1 (pag. 79) spiega i motivi per cui l'accesso da parte delle aziende risicole e cerealicole sia stato molto modesto.

Tali motivazioni ci trovano solo parzialmente concordi. Infatti, se è vero che le difficoltà di accesso di queste aziende sono in parte attribuibili alle caratteristiche intrinseche dei loro progetti di miglioramento, che non sono stati in grado di intercettare alcuni punteggi, è ancor più vero che la causa principale di esclusione delle domande di queste imprese è imputabile proprio ai criteri di selezione, primo fra tutti quello relativo alle dimensioni aziendali, individuando in 100 mila euro di produzione standard il limite oltre il quale non viene più assegnato alcun punto. La differenza di punteggio tra le diverse fasce di produzione standard risulta poi troppo ampia per consentire un'equilibrata competizione tra aziende di piccole e grandi dimensioni.

Inoltre, la possibilità di superare questi ostacoli legati alla dimensione mediante un'impostazione del progetto prettamente orientata verso gli aspetti ambientali, che è stata utilizzata da numerose aziende di altri comparti (per esempio il vitivinicolo), è stata poco sfruttata da quelli cerealicolo, risicolo e delle piante officinali, per i quali tali tematiche sono di difficile applicazione. Anche la lavorazione e la trasformazione del prodotto sono attività poco diffuse in questi comparti rispetto ad altri, che invece hanno potuto beneficiare dello specifico punteggio, spesso anche abbinato al criterio relativo all'aumento dell'impiego di manodopera.

In sintesi, oltre alle caratteristiche intrinseche dei progetti che, in parte, hanno condizionato negativamente l'accesso alle provvidenze pubbliche da parte dei cerealicoltori, risicoltori coltivatori di piante officinali, risulta evidente come nell'ambito dei principi e dei criteri di selezione utilizzati per costruire le graduatorie dei progetti di investimento, vi sia stata, almeno fino al 2020, una pesante discriminazione a carico delle aziende di medie e medio – grandi dimensioni, soprattutto appartenenti ai comparti citati, che, pur contribuendo in modo sostanziale alla PLV dell'agricoltura piemontese, non hanno potuto beneficiare né dei punteggi di priorità previsti per la produzione standard (limitata ad appena 100 mila euro), né degli altri punteggi attribuiti per la sostenibilità ambientale, per la presenza di produzioni certificate di qualità o per l'aumento di occupazione. Analoghe considerazioni valgono per l'Op.4.1.2 dedicata ai giovani imprenditori agricoli.

Riteniamo dunque che le motivazioni espresse nella relazione annuale dovrebbero essere riviste e integrate alla luce di queste riflessioni che, nel 2021, l'Autorità di gestione del PSR ha fatto proprie, introducendo modifiche ai criteri di selezione e ai relativi punteggi dell'Op. 4.1.1 proprio nella direzione da noi indicata.

Desideriamo sottolineare che le considerazioni fin qui esposte non intendono muovere critiche nei confronti di chi ha predisposto la relazione annuale, né tantomeno nei confronti dell'Autorità di gestione per le scelte adottate a suo tempo che, in qualche modo, sono state anche condivise da parte delle rappresentanze del mondo agricolo, ma vogliono costituire un contributo costruttivo da tenere in considerazione anche per la futura programmazione dello Sviluppo rurale nel rispetto dei cambiamenti del quadro dell'agricoltura piemontese avvenuti dal 2014 a oggi.

Sempre in quest'ottica rileviamo che nella relazione annuale non si fa cenno a un aspetto problematico, già da noi manifestato in più occasioni, che andrebbe superato, anche in vista dello sviluppo rurale 2023 – 2027. Tale criticità riguarda le norme, alquanto limitanti, che

rendono assai difficoltoso, e in non pochi casi impossibile, l'accesso alle provvidenze pubbliche delle Op. 4.1.1 e 4.1.2 da parte degli allevatori che hanno in essere contratti di soccida.

La soccida è una forma di contratto agrario di tipo associativo regolamentato dal codice civile (art. 2170 e s.s.) e praticato da oltre ottant'anni che ha avuto una larga diffusione nel settore zootecnico, diventando uno dei cardini contrattuali su cui poggia buona parte dell'allevamento. In Piemonte le aziende del comparto avicolo condotte in soccida sono quasi il 30% ma rappresentano il 40% per numero di UBA; le stalle di bovini da carne in soccida, pur rappresentando poco meno del 5% del numero complessivo, costituiscono quasi il 18% delle UBA allevate e gli allevamenti di suini in forma di soccida incidono per il 26% in termini numerici ma per oltre il 47% delle UBA presenti sul territorio (fonte dati: Regione Piemonte).

Appare dunque evidente come queste aziende rappresentino una parte molto importante del tessuto zootecnico regionale. Ciononostante gli allevamenti piemontesi in soccida, nell'attuale programmazione, hanno subito forti penalizzazioni a causa del fatto che, ai fini del calcolo della loro produzione standard, viene conteggiato esclusivamente il bestiame in proprietà del soccidario e non il numero complessivo dei capi che l'allevatore ha in detenzione.

Tale impostazione non appare corretta, soprattutto se applicata alle operazioni 4.1.1 e 4.1.2 che hanno come obiettivo la modernizzazione delle aziende agricole in chiave di competitività e di miglioramento dal punto di vista ambientale e del benessere animale. Gli investimenti previsti da queste operazioni, infatti, sono sostanzialmente finalizzati a realizzare interventi di ammodernamento delle strutture che sono in dotazione al soccidario (stalle, capannoni, ricoveri macchine e attrezzature, stoccaggio reflui, etc.) e non al soccidante. Queste strutture sono cioè destinate a ospitare e gestire tutti i capi presenti e non solo quelli considerati "in proprietà" dell'allevatore.

Questa visione della soccida, a nostro avviso fuorviante, produce, per ricaduta, una serie di conseguenze negative per tutte quelle aziende che vorrebbero intraprendere azioni volte all'adeguamento/potenziamento della loro competitività, come mostrano i casi già rappresentati a codesta Regione nei quali, per esempio, rinveniamo aziende con codice Ateco di allevamento suinicolo che, proprio a causa del limite sopracitato, evidenziano un OTE prevalente finalizzato alla cerealicoltura.

La situazione a cui si trova di fronte l'agricoltore soccidario quando tenta di costruire la propria domanda di accesso alle misure strutturali deriva da una fotografia parziale dell'azienda, viziata dal vincolo limitante adottato nei confronti della soccida. Ciò determina pesanti ripercussioni nelle fasi successive di attribuzione dei punteggi e di individuazione degli investimenti da realizzare.

Infatti, tornando al caso citato, un'azienda cerealicola non ha, in termini di intervento, le stesse esigenze di un allevamento di suini, che sarà sicuramente orientato a rendere maggiormente competitiva la propria attività dal punto di vista economico-ambientale, del benessere degli animali e della qualità del prodotto. Inoltre, questi progetti, nella maggior parte dei casi, non raggiungono il punteggio minimo di ricevibilità o di ammissibilità a finanziamento.

Nelle altre Regione del Nord Italia, tra cui la Lombardia, nelle quali sono anche molto diffusi i contratti di soccida, non abbiamo rinvenuto vincoli che limitino la possibilità di accedere alle misure strutturali del Psr da parte delle aziende che allevano animali in soccida.

Alla luce di tali considerazioni riteniamo necessario che codesta Autorità di gestione adotti un approccio diverso nei confronti delle imprese in contratto di soccida, consentendo a queste ultime di partecipare, a pieno titolo e senza restrizioni, ai bandi del futuro Sviluppo rurale, al pari delle realtà che applicano altre forme di conduzione.

Senza questi fondamentali sostegni gli allevamenti in soccida rischiano di rimanere in posizione di retroguardia rispetto a tutti gli aspetti fondamentali legati al tema della competitività, poiché molto spesso non sono in grado di realizzare con le proprie risorse finanziarie gli investimenti necessari a causa della scarsa marginalità di profitto generato dalle loro attività e dalle sempre più ricorrenti crisi di mercato. Ciò si traduce, inoltre, in un freno allo sviluppo di queste realtà imprenditoriali: le aziende soccidanti, infatti, privilegiano le imprese più attrezzate e per questo tendono, per forza di cose, a rivolgersi ad allevamenti operanti nei territori al di fuori del Piemonte con conseguente perdita di opportunità per il nostro contesto socio economico.

Anche questa criticità vorremmo fosse accennata nella relazione proprio nell'ottica di individuare soluzioni adeguate con la programmazione 2023 – 2027.

➤ In data 13 giugno 2022 l'**Autorità Ambientale regionale** ha trasmesso le osservazioni di seguito riportate:

Buongiorno,

in merito alla consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR inviata con mail del 01.06.2022, l'Autorità Ambientale ha preso visione delle variazioni apportate ai criteri di selezione dell'Operazione 8.6.1 (investimenti per aumentare il potenziale economico forestale), finalizzate alla semplificazione del sistema e alla qualificazione dei beneficiari al fine di favorire le imprese più giovani e meno strutturate, in merito alle quali non si evidenziano particolari osservazioni.

Per quanto riguarda la Relazione annuale di attuazione (AIR) 2021, si osserva e si propone quanto riportato nel file "Proposte di modifica AIR 2021 - Autorità Ambientale" allegato alla presente mail (cfr. tabella sottostante).

Paragrafo	Pag	Testo da modificare	Testo post-modifica	Motivazione
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	76	Infine, nel 2021 è proseguito a cura dell'Ipla S.p.A. il monitoraggio ambientale del PSR previsto dall'art. 10 della direttiva 2001/42/CE nonché dall'art. 18 del d.lgs. 152/2006. Il monitoraggio ambientale è finalizzato a controllare gli effetti significativi del programma al fine, fra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare misure correttive. Lo stato attuale delle attività di monitoraggio ambientale in programma e il relativo stato di avanzamento è riportato nell'allegato "Monitoraggio ambientale" alla presente Relazione.	Infine, nel 2021 è proseguito a cura dell'Ipla S.p.A. il monitoraggio ambientale del PSR previsto dall'art. 10 della direttiva 2001/42/CE nonché dall'art. 18 del d.lgs. 152/2006. I contenuti delle misure del monitoraggio ambientale, fanno riferimento a quanto richiesto dal Parere Motivato espresso dall'Organo tecnico regionale in qualità di Autorità competente per la VAS ed è finalizzato a controllare gli effetti significativi del programma al fine, fra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare misure correttive; consente di cogliere anche gli effetti positivi	Come evidenziato per l'AIR 2020, sarebbe opportuno spiegare meglio il percorso da cui deriva il monitoraggio ambientale e rafforzare il fatto che IPLA è in rapporto con l'Autorità di VAS

			<p>del PSR, misurandone i risultati sulla base di specifici indicatori.</p> <p>Lo stato attuale delle attività di monitoraggio ambientale in programma e il relativo stato di avanzamento è riportato nell'allegato "Monitoraggio ambientale" alla presente Relazione.</p>	
--	--	--	--	--

- In data 14 giugno 2022 la **Commissione Europea** ha trasmesso le osservazioni di seguito riportate:

A seguito della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Piemonte avviata il 1 giugno 2022, è stata presa visione dei criteri di selezione per l'Operazione 8.6.1 e della Relazione annuale di attuazione (RAA) 2021 con i relativi allegati.

I servizi della Commissione hanno alcune osservazioni in merito ai documenti ricevuti:

- *Si richiede all'Autorità di Gestione di trasmettere al Comitato di Sorveglianza la nota di sintesi pubblica;*
- *Con riferimento alle segnalazioni (c.d."warning") generati in SFC che non sono stati ancora giustificati nella Relazione, si richiede di correggerli o di fornire una giustificazione. Per quanto riguarda, invece, le segnalazioni dovute a refusi nella RAA 2020 e corrette con la RAA 2021, si richiede all'autorità di gestione di correggere, in futuro, anche la Relazione precedente.*

I servizi della Commissione si riservano, comunque, di effettuare un'analisi dettagliata del contenuto Relazione Annuale di Attuazione, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal corrispondente regolamento di esecuzione, Regolamento (CE) n. 808/2014, dopo la ricezione del documento su SFC2014, e, se del caso, formulare eventuali osservazioni.

CONCLUSIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

Si riportano di seguito le risposte dell'AdG alle osservazioni pervenute.

- In merito alle richieste dell'**Associazione Regionale Boscaioli (AreB) Piemonte** sui **criteri di selezione e relativi punteggi per l'Operazione 8.6.1**, si forniscono le seguenti risposte:

La premialità rivolta ai giovani è espressa in un differenziale di punteggio basato sull'età; dimezzare (da 5 punti a 2 o 3), come da proposta, tale differenza significa renderla poco efficace in relazione al totale massimo di punteggio a disposizione (95).

Si fa inoltre presente che, rispetto al punteggio massimo raggiungibile sul totale dei 16 criteri (95 punti), quello basato sull'età "pesa" al massimo 5 punti e quindi meno della media.

Uno degli aspetti più criticati della precedente impostazione riguardava il fatto che venissero maggiormente premiate le imprese cosiddette "storiche", da più tempo sul mercato e più strutturate (con maggiori capacità di investimento). Si ritiene che per scardinare questa impostazione, il criterio dell'età possa dare un contributo importante e quindi il punteggio massimo assegnabile deve essere significativo.

Per questi motivi si ritiene di non ridurre il differenziale di punti proposto.

- In merito alle osservazioni pervenute da **Confagricoltura Piemonte**, si forniscono le seguenti risposte:

Per ciò che riguarda la criticità rilevata nell'eccessivo numero di focus area attivate sulla M1, si sottolinea che tale aspetto è stato più volte analizzato e riportato nelle RAE precedenti. Inoltre, con la consapevolezza di tale problematica, nel corso di questa programmazione sono state numerose le modifiche volte a razionalizzare e ridurre le focus area rendendo più snello il lavoro sia in fase di progettazione sia di istruttoria. Nell'ultimo bando sull'azione agricola della M1, le focus area sono state ridotte a due (2A e P4) in modo da rispondere al fabbisogno formativo degli agricoltori sulle tematiche legate alla competitività ed alle tematiche ambientali.

Anche in tema di semplificazione si è cercato, già nel corso dell'attuale PSR, di migliorare l'approccio: ad esempio, sempre per quel che riguarda la M1, nell'ultimo bando è stata eliminata la necessità, presente nei bandi precedenti, di presentare la documentazione relativa alle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori in fase di progettazione, onere gravoso per i richiedenti. Per la futura programmazione, compatibilmente con la necessità di rispettare le norme sulla sana gestione finanziaria dei fondi europei, l'obiettivo generale sarà attuare procedure più snelle in coerenza con la necessità di semplificazione, mentre per quanto riguarda il tema controlli/penalità/riduzioni, fermo restando il rispetto dei regolamenti comunitari e la normativa nazionale, si proporrà di razionalizzare le verifiche e renderle il più chiare possibili al fine di evitare problemi interpretativi da parte dei beneficiari, pur rispettando la competenza in materia dell'Organismo Pagatore Regionale Arpa.

Relativamente all'obiettivo di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura, la Regione Piemonte concorda pienamente sul fatto che il tema del risparmio idrico sia diventato sempre più strategico nel corso degli ultimi anni e per affrontarlo adeguatamente sarà necessario organizzare non solo una campagna di sensibilizzazione rivolta agli imprenditori agricoli ma

strutturare una strategia che agisca sullo stesso tema con diversi strumenti, tra i quali dovrà avere un ruolo rilevante la formazione. Lo stesso discorso è applicabile anche alle altre tematiche ambientali in funzione della loro rilevanza.

Per quanto riguarda la criticità relativa all'accesso alle operazioni 4.1.1 e 4.1.2 da parte delle aziende risicole e cerealicole, si segnala che la relazione annuale è stata corretta e integrata con l'analisi puntuale elaborata dal Valutatore indipendente, Ires Piemonte, nel capitolo 2 della Relazione. Si sottolinea inoltre che nel corso del 2021 è stata presentata e approvata una modifica al PSR per innalzare le soglie di produzione standard presenti nei criteri di selezione, al fine di consentire alle aziende medio-grandi di accedere ai sostegni delle operazioni citate.

Per la prossima programmazione l'Autorità di Gestione si riserva di valutare la possibilità di ricalibrare i criteri e i punteggi in merito agli aspetti problematici sollevati, in coerenza con le priorità e le scelte strategiche che saranno effettuate dalla Regione in concertazione con il partenariato.

Per quanto riguarda l'accesso alle operazioni 4.1.1 e 4.1.2 da parte degli allevatori che hanno in essere contratti di soccida, si prende atto della questione sollevata che rappresenta un aspetto di sicuro interesse e potrà essere oggetto di futuri approfondimenti da parte del valutatore e nel confronto con il partenariato in vista della futura programmazione.

- In merito alle osservazioni pervenute dall'**Autorità Ambientale regionale**, si accolgono le modifiche suggerite aggiornando il testo nella Relazione Annuale.
- Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla **Commissione europea**, la relazione è stata emendata e corretta. In particolare:
 - è stato aggiornato un paragrafo nel capitolo 1c che fornisce una spiegazione degli avvisi segnalati in automatico dal sistema SFC "warning"; si provvederà inoltre a prendere contatti con la Commissione per accordarsi sulle modalità di correzione delle RAE precedenti;
 - è stata inserita la Sintesi pubblica in allegato alla Relazione.

Si precisa che è stato inoltre aggiornato il capitolo 3a della Relazione integrandolo nella sezione relativa all'Incontro annuale con la Commissione europea ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si allegano quindi al presente verbale i criteri di selezione dell'operazione 8.6.1 nella versione presentata al Comitato.

La versione definitiva della Relazione annuale 2021 verrà trasmessa ufficialmente alla Commissione, via SFC2014, entro il termine regolamentare del 30 giugno e caricata sul sito web della Regione Piemonte nella sezione dedicata.

Si considera pertanto approvata la Relazione annuale così come modificata e chiusa la consultazione scritta.